

DELIBERA N. 85/2021

**XXX XXX / CONNECTING ITALIA SRL
(GU14/179314/2019)**

Il Corecom Lombardia

NELLA riunione del Il Corecom Lombardia del 21/10/2021;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*, come modificata da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 353/19/CONS;

VISTA la l.r. 28 ottobre 2003, n. 20, Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni, in particolare l’art. 10; RICHIAMATO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 21 novembre 2017; VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate tra l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e il Co.Re.Com. Lombardia, sottoscritta in data 29 dicembre 2017; VISTA la delibera del CORECOM Lombardia 22 luglio 2020, n. 103 (Regolamento interno);

VISTA l’istanza di XXXXXX del 25/09/2019 acquisita con protocollo n. 0405800 del 25/09/2019;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

A seguito dell'esito negativo del tentativo di conciliazione per mancato accordo tra le parti, del 20/09/2019 la società XXXXXX ha presentato, in data 05/09/2019, istanza per la definizione della controversia in essere con l'operatore Connecting Italia S.r.l. (di seguito, per brevità "Operatore"). In particolare, la suddetta società, comunicava che a seguito dei continui disservizi tecnici per mancanza della linea voce e/o dati provvedeva a rivolgersi a diverso gestore telefonico. L'Operatore, tuttavia, addebitava i canoni dei servizi voci e dati nonostante che gli stessi non fossero fruibili o fruiti. Concludeva chiarendo di aver tentato una conciliazione ma che l'Operatore non si è presentato in udienza. Sulla base di quanto rappresentato la società istante richiedeva un risarcimento dei danni conseguenti ai disservizi subiti per un importo complessivo di € 3.000,00.

2. La posizione dell'operatore

Connecting Italia S.r.l. nulla depositava a seguito dell'istanza presentata dall'istante nei termini di legge.

3. Motivazione della decisione

Preliminarmente si osserva che l'istanza presentata soddisfa i requisiti di procedibilità previsti ex lege. Non essendo la scrivente Autorità competente in materia di risarcimento danni, si valuterà la richiesta in termini di richiesta di indennizzo per i disservizi subiti. La società istante deposita nel fascicolo di primo grado la fattura n. XXXX del 03/05/2019 dell'importo complessivo di € 2.759.00 della quale richiede lo storno e allega all'istanza di definizione anche tutta la corrispondenza atta a dimostrare le segnalazioni relative ai disservizi subiti. Diventa quindi onere dell'Operatore dimostrare sia la fondatezza della fattura addebitata sia provare di aver prontamente risolto tutti i disservizi segnalati, nel caso di specie, con costanza. Nel caso di specie nessun onere della prova è stato assolto dall'Operatore che nulla ha depositato a seguito della presentazione dell'istanza di definizione. In ragione di tutto quanto sopra quindi, si ritiene di accogliere la richiesta di parte istante relativa allo storno della fattura addebitata nonché la richiesta di indennizzo per malfunzionamento del servizio per il periodo compreso tra il 29/11/2018 (data del reclamo scritto presente in atti con cui si lamenta il malfunzionamento totale dei servizi voce e dati sulla linea attiva presso una delle sedi della società) e il 21/12/2018 (data di invio della comunicazione in cui la parte istante fa riferimento a malfunzionamenti occorsi ma evidentemente non più in atto) indennizzo che ammonta quindi ad € 528,00 (€ 6,00 - moltiplicati per i due servizi non accessori e da raddoppiare per effetto della natura business del contratti-moltiplicato per i n. 22 giorni di disservizio).

DELIBERA

1. L'accoglimento dell'istanza presentata nei confronti di Connecting Italia S.r.l. per le motivazioni sopra riportate. In particolare l'Operatore è tenuto a i) stornare la fattura n. XX del 03/05/2019 emessa per € 2.759,00 e ii) a corrispondere l'importo di € 528,00 (cinquecentoventotto/00) oltre a interessi ex art. 6 del Regolamento sugli indennizzi di cui alla Delibera AGCOM 73/11/CONS (e ss. mm e ii.) così come sopra calcolato. Connecting Italia S.r.l. è tenuta infine ad ottemperare alla presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

2. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

3. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Milano, 21 ottobre 2021

IL PRESIDENTE